



Giudizio n. 46662

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico
per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul **ricorso in riassunzione** iscritto al n. **46662** del registro di
segreteria proposto dall'Inps, rappresentato dall'avvocata Mariateresa Nasso,
contro (omissis), nato a (omissis), il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e
difeso dall'avvocato Pier Paolo Poggi e nei confronti del Ministero della
difesa, rappresentato e difeso dal Colonnello CCrn Maurizio Macari;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 maggio 2026, tenuta con
l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l'avvocata
Mariateresa Nasso per l'Inps e l'avvocato Pier Paolo Poggi per il sig. (omissis).
Assente il Ministero della difesa.

FATTO

1. Con precedente ricorso, iscritto al n. 45732 del registro di segreteria, il
signor (omissis), già dipendente dal Ministero della difesa dal (omissis) al
(omissis), titolare di pensione privilegiata ordinaria di 6° cat. per le infermità
“gastroduodenite ipertrofica” tab. A max settima categoria e “artrosi lombare,
cervico-brachialgia sx e lombosciatalgia, tab. A” concesse con d.m. 43 del
18.01.2012, aveva chiesto:

- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio a fini pensionistici

della patologia coxartrosi bilaterale e della gonartrosi bilaterale;

- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio a fini pensionistici

della patologia fibrillazione atriale cronica e coronarica;

- l'aggravamento delle infermità gastroduodenite ipertrofica e artrosi lombare, cervico-brachialgia sx e lombosciatalgia, queste ultime già riconosciute dipendenti e in ragione delle quali è beneficiario di pensione privilegiata.

Nel 2014 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per spondilartrosi dorsale e l'aggravamento per artrosi lombare e lombosciatalgia sinistra, con conseguente domanda di riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria.

Afferma che non vi fosse alcuna previsione di termine per la richiesta di trattamento pensionistico privilegiato.

Nel 2019 ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità fibrillazione atriale cronica in NAO e stenosi al 65% della coronaria sinistra.

Aggiunge di essere invalido civile e portatore di handicap al 70% per varie patologie, tra le quali la lombartrosi e la patologia coronarica.

Afferma che secondo la giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte non si verificherebbe la decadenza di cui all'art. 169, d.P.R. n. 1092/1973 allorquando vi sia la constatazione da parte di organi pubblici medico legali, seppure negativa e allo stato degli atti, sulla dipendenza da causa di servizio. In ogni caso, ricorda che la Corte costituzionale con sentenza n. 323/2008 ha affermato il principio per cui *“allorché la malattia insorga dopo i cinque anni*

dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa".

2. Il 3 giugno 2022 l'Ufficio medico legale del Ministero della salute, in esito a un'ordinanza istruttoria di questa Corte, ha depositato una relazione sullo stato patologico del ricorrente.

Preliminarmente, ha ricordato che il ricorrente si è congedato con il grado militare di Maresciallo Luogotenente in data 13 febbraio 2004 e che dal 1964 al congedo aveva prestato la propria attività lavorativa come meccanico di mezzi militari lavorando all'interno dell'officina e venendo in contatto con sostanze tossiche.

Quindi, ha esposto le proprie conclusioni.

Innanzitutto, la non dipendenza da causa di servizio delle patologie **coxartrosi** (cioè artrosi dell'anca) bilaterale e della **gonartrosi** (artrosi del ginocchio) bilaterale, sostenendo che *"non si ravvisano elementi correlati all'attività di servizio svolta dal (omissis) che possano aver agito con una valenza causale o concausale nella genesi della artrosi di anca e di ginocchio"*).

Quindi, ha negato tale dipendenza anche in riferimento alla *"fibrillazione atriale cronica e coronarica"*.

Al contrario ha ritenuto riconducibile a causa di servizio la **patologia respiratoria**. Il CTU ha affermato, in particolare, che si tratta *"di una pneumopatia lavoro-relata causalmente relabile all'attività di servizio svolta dal (omissis) nello svolgimento delle mansioni di capo-officina (con*

“inalazione di vapori e solventi tossici”, substrato aetiopatogenetico indubbiamente preponderante, “oltre che di polveri di asbesto”, quest’ultimo contenuto negli “automezzi e rimorchi militari”, che “per avarie varie”, venivano smontati e rimontati per ripristinarne la piena efficienza degli stessi): il tutto per un totale di quaranta anni”. Tale patologia è stata considerata dal CTU ascrivibile alla 6° categoria.

Ha infine considerato aggravata la patologia rachidea ed ascrivibile alla 7° categoria tabellare.

Conclusivamente, ha ritenuto che le patologie riconducibili a causa di servizio dalle quali è affetto il ricorrente: gastroduodenite ipertrofica, patologia rachidea e patologia respiratoria, possano essere complessivamente ascritte a una 4° categoria tabellare.

3. Con sentenza n. 167/2022, questa Sezione della Corte dei conti, in diversa composizione, aveva accolto il ricorso del pensionato.

L’Organo giudicante monocratico aveva affermato:

“Per la patologia polmonare, sicuramente dipendente da causa di servizio, l’U.M.L. ha potuto collocarla, per eziologia ed evoluzione, all’interno della 6° cat. tabellare in relazione all’inevitabile inalazione di vapori tossici e fibre di asbesto che ne hanno determinato esiti restrittivi ed ostruttivi.

Per la patologia cardiaca, l’U.M.L. ha rinvenuto un aggravamento della stessa, definita al momento della visita come ‘fibrillazione atriale cronica’.

In conclusione, l’Ufficio consulente rileva come tutte le patologie già considerate dipendenti da causa di servizio, e rivalutando la patologia respiratoria come work-linked, ha ravvisato un complessivo aggravamento della situazione patologica di (omissis) ascrivibile alla 4° cat. tabellare.

Non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico-legale dell'U.M.L. presso il Ministero della Salute, le cui conclusioni vengono integralmente recepite".

Per quanto sopra, aveva condannato l'Inps a riconoscere la pensione privilegiata per le infermità di cui sopra, ritenute complessivamente ascrivibili alla 4° categoria tabellare, oltre agli arretrati, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla presentazione della domanda all'effettivo pagamento.

4. Avverso tale sentenza aveva **proposto appello l'Inps**, adducendo, quale motivo di appello la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. (omessa pronuncia), nonché la violazione dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 2 del R.d.l. n. 295/39", in materia di prescrizione dei ratei pensionistici.

In particolare, l'Istituto previdenziale aveva affermato che la sentenza gravata avrebbe omissso di esaminare sia l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sia quella di prescrizione dei ratei pensionistici, sollevate dall'Inps nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado.

In particolare, dopo aver rimarcato che la patologia fibrillazione atriale oggetto di giudizio è stata riconosciuta come non dipendente da causa di servizio già a far data dal 2008 e che il ricorrente ha presentato in data 28.12.2019 domanda per il riconoscimento della patologia come dipendente da causa di servizio, l'Inps aveva evidenziato che il menzionato art. 169 statuisce che l'interessato, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio (nella specie avvenuta nel 2004) debba chiedere che si proceda al riconoscimento della

dipendenza dell'infermità.

Ad ogni modo, l'Inps aveva ribadito quanto già argomentato in primo grado, sostenendo l'infondatezza della domanda sulla base della motivazione per cui *“l'aggravamento ai sensi dell'art. 70 DPR n. 1092 del 1973 presuppone che la dipendenza della patologia o dell'infermità sia stata definitivamente accertata e non ancora sub iudice. Orbene nel caso di specie tale requisito manca in quanto, come già evidenziato, la patologia oggetto dell'odierno giudizio è stata riconosciuta con decreto ministeriale non dipendente da causa di servizio”*.

L'appellante aveva inoltre contestato l'omessa pronunzia del giudice di prime cure in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

5. La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 117/2025, ha affermato: *“Il motivo di appello dell'Inps deve dunque essere accolto con riguardo all'omessa pronunzia in merito all'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 169 del T.U., con rinvio al giudice di prime cure per la relativa statuizione, che evidentemente necessita, avuto riguardo alle argomentazioni delle parti, di accertamenti in punto di fatto.*

Anche con riguardo all'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, anch'essa avanzata dall'Inps in prime cure, non può non rilevarsi come la sentenza gravata, che pure ha accolto il ricorso, non contiene considerazione e statuizione alcuna in merito, se non la formula di rito, contenuta in dispositivo, “respinta ogni contraria istanza ed eccezione”.

Conseguentemente ha annullato la sentenza n. 167/2022 di questa Sezione, rinviando gli atti al Giudice di primo grado affinché, in diversa composizione,

si pronunciasse sul merito e sulle spese anche del grado di appello.

La motivazione alla base della decisione della Sezione d'Appello è stata che la sentenza gravata non conteneva alcuna considerazione motivazionale sull'eccezione di intervenuta decadenza della domanda, né aveva statuito sull'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

6. Con **ricorso** depositato in data 31 ottobre 2025 l'Inps ha riassunto il giudizio riportandosi agli atti dei gradi precedenti.

Innanzitutto, ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Ha ricordato come sia stata negata la dipendenza da causa di servizio della “fibrillazione atriale” nell'anno 2008 e come il ricorrente abbia presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia nell'anno 2019: ha eccepito, pertanto, l'intervenuta decadenza dalla domanda per decorso dei termini perentori di legge sulla base dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 per il quale *“la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni correlate”*. Ha affermato che il termine quinquennale sarebbe decorso anche ove si facesse decorrere dalla data dell'accertamento negativo della dipendenza della patologia da causa di servizio avvenuto nell'anno 2008 e decretato dal Ministero della difesa nel 2010, in quanto l'istanza è stata presentata il 28.12.2019. Inoltre, che in ogni caso era ampiamente decorso il termine di sei mesi, dal verificarsi dell'infermità o dal suo aggravamento, previsto per presentare domanda di riconoscimento della causa di servizio dall'art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 461/2001.

Ove invece il ricorso di parte ricorrente fosse finalizzato ad ottenere il solo

aggravamento, ne eccepisce, comunque, l'assoluta infondatezza in quanto l'aggravamento, ai sensi dell'art. 70 d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che la dipendenza della patologia o dell'infermità sia stata definitivamente accertata.

In via subordinata, eccepisce che nel caso di accoglimento della domanda il riconoscimento del chiesto beneficio non può che decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'Istituto previdenziale nel rassegnare le conclusioni chiede:

- in via preliminare, che sia accertato il proprio difetto di legittimazione passiva;

- sempre in via preliminare, che sia dichiarata l'intervenuta decadenza dalla domanda;

- nel merito, che sia accertata l'infondatezza del ricorso;

- in via subordinata, che sia dichiarata l'intervenuta prescrizione delle somme che dovessero essere riconosciute dovute al ricorrente anteriormente al quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso giudiziario.

Con vittoria di spese

7. Il signor (omissis) si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 1° aprile 2026.

Innanzitutto, sostiene che la sentenza di questa Sezione n. 167/2022 avrebbe correttamente dato atto delle eccezioni sollevate dall'Istituto previdenziale e afferma che, quindi, le avrebbe implicitamente respinte, anche in considerazione dell'indicazione in dispositivo dell'inciso "respinta ogni contraria istanza ed eccezione" e che avrebbe indirettamente motivato sul punto richiamando le osservazioni della difesa.

Evidenzia che la *causa petendi* dell'odierno giudizio attiene

all'ammissibilità della domanda di pensione privilegiata ordinaria che il ricorrente ha presentato l'11 dicembre 2014.

Ricorda la pronuncia delle Sezioni riunite n. 8/2001/QM per la quale la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 non si verifica in ipotesi di intervenuta constatazione operata da organi pubblici medico-legali, ancorché negativa, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio. Quindi, che il presupposto fondamentale affinché possa escludersi la decadenza in tutti i casi la domanda sia stata prodotta dopo cinque anni dalla cessazione del servizio è che la "constatazione" sia stata comunque effettuata oltre il termine. Afferma che conseguentemente la domanda presentata in data 11 dicembre 2014 non è da considerare intempestiva.

Ricorda inoltre che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 169 del d.P.R. n. 1092/73, nella parte in cui non prevede che la decadenza quinquennale della domanda non decorra dalla manifestazione della malattia, quando questa insorge cinque anni dopo la cessazione del servizio; ciò, specie nelle ipotesi di patologie a lunga latenza. Richiama in proposito anche precedenti di questa Corte.

Per quanto sopra, nel rassegnare le conclusioni chiede che venga dichiarata l'infondatezza del ricorso presentato in riassunzione e, conseguentemente, che sia rigettato integralmente, confermando le conclusioni alle quali era giunta la sentenza di questa Sezione Giurisdizionale n. 167/2022.

8. Il Ministero della difesa si è costituito con memoria depositata il 10 aprile 2026 e acquisita al sistema in data 13 aprile 2026.

Innanzitutto, ripropone il contenuto della memoria di costituzione prodotta in occasione del precedente giudizio.

In particolare, in merito alla “coxartrosi bilaterale e gonartrosi bilaterale”, che con pareri n. 26670 del 04/03/2009 e n. 35657 del 20/11/2009 il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha valutato come non dipendenti da fatti di servizio, il Ministero della difesa conferma il proprio avviso per cui non sarebbero riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio che possano aver influito, anche solo in forma concausale, sull’insorgenza dell’infermità.

In merito poi alle ulteriori istanze avanzate ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dalle quali il sig. (omissis) è affetto, afferma che sarebbero inammissibili per intempestività.

Nello specifico la domanda del 11.12.2014 sarebbe intempestiva ai sensi dell’art. 2 comma 1 del d.P.R. 461/2001; secondo tale norma, infatti, la domanda di dipendenza deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data di conoscenza dell’infermità, da far risalire nel caso specifico al 19/04/2013.

Dopo aver riproposto i contenuti della precedente costituzione, il Ministero della difesa afferma di aver già dato esecuzione alla precedente sentenza n. 167/2022 di questa Sezione in diversa composizione monocratica e di avere conseguentemente riconosciuto al ricorrente la pensione ordinaria di IV categoria.

Stesso discorso articola il Ministero della difesa in riferimento alle istanze presentate dal sig. (omissis) il 7.1.2020 e il 17.2.2020.

Nel rassegnare le conclusioni aderisce al gravame dell’Inps e chiede che gli sia riconosciuta la vittoria di spese.

9. All’udienza del 13 aprile 2026 questo Giudice ha dettato la seguente

ordinanza: *“Questa Corte, considerato che Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio depositando la memoria di costituzione in data 10 aprile 2026 alle ore 19.46 acquisita al fascicolo solo in data odierna, su richiesta dell’avvocato Poggi di parte ricorrente, rinvia il giudizio all’udienza del 11 maggio 2026 h. 11,30”*.

10. Nel corso dell’**udienza dell’11 maggio 2026** le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare occorre evidenziare che, come rilevato nella parte in fatto, **la costituzione del Ministero della difesa è tardiva** poiché, ai sensi del disposto di cui all’art. 156 codice della giustizia contabile, sarebbe dovuta avvenire *“almeno dieci giorni prima dell’udienza”*, mediante *“deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale”*.

La costituzione segue la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del d.f.u. eseguita mediante PEC del 3 marzo 2026 diretta all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

Detta costituzione, avvenuta fuori dall’orario lavorativo il giorno feriale antecedente l’udienza, e conseguentemente acquisita al fascicolo solo il giorno dell’udienza, ha comportato il rinvio del giudizio a seguito di richiesta formulata dalla parte ricorrente che solo in udienza ha appreso della costituzione in giudizio in argomento. Tale condotta si è posta **in frontale contrasto con gli obblighi di leale collaborazione nel processo** tra le parti e il Giudice, nonché di diligenza processuale, in assenza dei quali viene

pregiudicata la corretta amministrazione della giustizia con inutile impiego di risorse, peraltro in un processo, quale quello pensionistico pubblico, caratterizzato dei principi di concentrazione processuale e speditezza.

Essa comporta la decadenza dalle eccezioni in senso stretto. Tale decadenza ha carattere assoluto e inderogabile e le relative violazioni sono rilevabili d'ufficio dal giudice anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene, atteso che il regime delle preclusioni è posto non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo.

Quanto sopra non implica comunque l'impossibilità di articolare difese di merito, oltre che eccezioni rilevabili d'ufficio.

2. Sempre in via preliminare, è necessario scrutinare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Inps.

L'eccezione è inammissibile, in quanto formulata dalla parte ricorrente.

In ogni caso sarebbe comunque inammissibile in quanto già esaminata e respinta con la sentenza n. 167/2022 con una statuizione sulla quale, in difetto di impugnazione da parte dell'Istituto previdenziale, si è formato il giudicato.

Ne è riprova la circostanza che la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, con la sent. n. 117/2025, ha rinviato gli atti a questo Giudice affinché si pronunciasse sul merito.

3. È ora possibile passare all'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza dalla domanda.

L'eccezione è solo parzialmente fondata.

L'Inps eccepisce genericamente la decadenza.

Similmente anche il Ministero della difesa eccepisce la decadenza,

affermando che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 la domanda di dipendenza dovrebbe essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data di conoscenza dell'infermità. In realtà la norma sopra menzionata stabilisce: *“Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti [...] per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda [...] Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”*.

L'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce infatti che *“La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte [...]”*.

La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 323/2008, ha dichiarato tale norma illegittima *“nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”* (v. anche C. cost. sent. n. 43/2015).

Tuttavia, occorre un accertamento nello specifico rispetto alle varie domande azionate dal ricorrente, per verificare l'eventuale decadenza rispetto a ognuna di esse.

3.1. Circa l'aggravamento della patologia osteoscheletrica già

riconosciuta dipendente da causa di servizio (artrosi lombare, cervico-brachialgia e lombosciatalgia), alla domanda di riconoscimento, del 17 febbraio 2020, il ricorrente aveva allegato documentazione del 6 febbraio 2020. Da ciò deve evincersi che il ricorrente **non è incorso in decadenza**, in quanto la manifestazione della malattia, in assenza di ulteriori elementi (che comunque non si evincono dalla determina n. 53598/2020 la quale afferma l'inammissibilità, in quanto basata solo sul decorso del termine quinquennale dalla cessazione dal servizio) sembra doversi far risalire appunto al 2020. In proposito, come si è già sopra ricordato, la Corte costituzionale, con sentenza n. 323/2008, ha affermato che l'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 è incostituzionale in quanto non prevede che, allorché la malattia insorga dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

3.2. In merito alle patologie **coxartrosi** (cioè artrosi dell'anca) bilaterale e della **gonartrosi** (artrosi del ginocchio) bilaterale, l'Amministrazione si è già pronunciata in data 11 febbraio 2016, negando la dipendenza e, quindi, è **spirato il termine di decadenza** triennale di cui all'art. 47, comma 2, d.P.R. n. 639/1970 in forza del quale *“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto [...]”*. In ogni caso, dette patologie sono state giudicate dal CTU come non dipendenti da causa di servizio.

Le Sezioni riunite di questa Corte (sent. n. 8, del 5 dicembre 2001/QM) si sono pronunciate in merito alla natura che deve avere la constatazione, ancorché negativa, della dipendenza di una malattia da causa di servizio per evitare la decadenza di cui all'art. 169 d.P.R. n. 1092/1973, arrivando alla conclusione che è sufficiente una qualsiasi pronuncia sulla dipendenza, pur non conseguente a un formale procedimento espressamente finalizzato a tale accertamento. Al contrario, non hanno sostenuto che in tali casi non sia necessario che l'accertamento debba intervenire entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto [o, aggiungiamo, dal manifestarsi della malattia], evidenziando che sul punto la giurisprudenza del Giudice delle pensioni pubbliche è consolidata.

3.3. Per quanto poi concerne la **fibrillazione atriale**, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha operato l'accertamento (negativo) sulla dipendenza di detta infermità da causa di servizio in data 4 marzo 2009, quindi oltre il quinquennio dalla cessazione del rapporto, risalente al 12.2.2004. Le Sezioni riunite infatti hanno specificato che per non incorrere nella decadenza è necessaria non solo la richiesta di constatazione dell'infermità invalidante, ma anche l'accertamento (pur se negativo) della dipendenza dal servizio dell'infermità entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto. Anche per essa il ricorrente è **incorso in decadenza** dal termine triennale per proporre ricorso, come correttamente rilevato con determina in data 22.6.2020 dal Ministero della difesa.

In ogni caso tale decadenza non incide sull'odierno giudizio in quanto anche per questa patologia il CTU, pur ritenendola aggravata, ha escluso la dipendenza da causa di servizio, affermando che *“sia il problema del ritmo*

cardiaco (fibrillazione cronica), che quello arteriosclerotico coronarico, non risultano essere dipendenti da causa di servizio”; conseguentemente, non l’ha presa in considerazione nel calcolare la categoria tabellare complessiva alla quale ricondurre le patologie della quali è affetto il ricorrente.

3.4. Rispetto alla domanda avente a oggetto il riconoscimento della **patologia respiratoria**, valutata dal CTU come dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 6° categoria, **non vi è stata decadenza**.

La prima insorgenza della stessa sembra doversi ricondurre al 19.12.2019, data di emissione della diagnosi di dimissione a seguito di *day hospital*, nella quale si fa riferimento a dolori toracici aspecifici, o addirittura al 9.6.2022 in cui più chiaramente si fa riferimento a una insufficienza respiratoria in broncopatia cronica asmaticforme. Quindi, rispetto ad essa il ricorso ha ampiamente rispettato il termine quinquennale dalla manifestazione dell’infermità.

4. È ora possibile passare al **merito**.

Con la sentenza di primo grado questa Sezione, in diversa composizione monocratica, non si era pronunciata con riguardo all’eccezione di intervenuta decadenza dell’istanza del ricorrente e, per tale ragione, era stata annullata.

Nonostante sia stata rilevata, come sopra indicato, la decadenza dall’azione per le infermità coxartrosi e gonartrosi nonché per la fibrillazione atriale, dev’essere confermato in favore del ricorrente il riconoscimento del **diritto alla pensione privilegiata ascrivibile alla 4° categoria tabellare**, sulla base delle valutazioni operate dall’UML presso il Ministero della salute incaricato dal Giudice nell’ambito del giudizio di primo grado successivamente oggetto di impugnazione, in quanto appaiono convincenti e alle quali quindi si ritiene

di poter fare rinvio.

La conferma della 4° categoria tabellare consegue alla circostanza che le infermità coxartrosi, gonartrosi e fibrillazione atriale erano state dal menzionato CTU giudicate non dipendenti da causa di servizio e, quindi, non erano state prese in considerazione nel determinare la categoria di ascrivibilità della pensione alla quale ha diritto il ricorrente. Quest'ultima consegue, invece, alle ulteriori infermità dalle quali è affetto il ricorrente e rispetto alle quali, come detto, non si è verificata decadenza: le patologie osteoscheletriche (riconosciute dal CTU come aggravate limitatamente alla patologia rachidea) e la patologia respiratoria.

5. Al ricorrente dev'essere anche riconosciuto il diritto agli **arretrati** maggiorati degli interessi legali (e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria) dalle date dei singoli ratei fino al soddisfo.

Tuttavia, arretrati e interessi possono essere riconosciuti solo entro il quinquennio antecedente il 17 febbraio 2020, data di presentazione della domanda di aggravamento, per intervenuta **prescrizione** della pretesa relativa al periodo precedente; ciò, in parziale accoglimento della richiesta dell'Inps per il quale la prescrizione avrebbe dovuto operare anteriormente al quinquennio decorrente dalla data di notifica del ricorso giudiziario.

Poiché il Ministero della difesa ha rappresentato di aver già dato esecuzione alla precedente sentenza n. 167/2022 di questa Sezione e di avere conseguentemente riconosciuto al ricorrente la pensione ordinaria di IV categoria, nel caso cui fossero già stati liquidati in favore del ricorrente gli arretrati, le somme erogate relative a ratei successivi al quinquennio di cui sopra dovranno essere recuperate, maggiorate degli interessi legali dalla data

della corresponsione.

6. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle **spese** del presente giudizio e del grado di appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

- dichiara inammissibile l'**eccezione di difetto di legittimazione passiva** formulata dall'Inps;

- **dichiara la decadenza dall'azione** proposta dal sig. (omissis) **limitatamente alle patologie** coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale e fibrillazione atriale;

- dichiara il **diritto del signor (omissis) al riconoscimento dell'aggravamento** della pensione privilegiata della quale è beneficiario, che dev'essere conseguentemente ascritta alla 4° categoria tabellare;

- dichiara il diritto del signor **(omissis) agli arretrati** maggiorati degli interessi legali (e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici FOI/ISTAT) dalle date dei singoli ratei fino al soddisfo, da calcolare entro il quinquennio antecedente il 17 febbraio 2020, per intervenuta **prescrizione** della pretesa relativa al periodo precedente;

- dichiara che **gli arretrati eventualmente già corrisposti** in esecuzione della sentenza n. 167/2022 di questa Sezione, **eccedenti rispetto alla quantificazione conseguente all'applicazione della prescrizione** come sopra individuata, **dovranno essere recuperati**, oltre agli interessi legali calcolati dalla data in cui sono stati erogati;

- **spese** dei due gradi di giudizio compensate.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 maggio 2026.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 27 maggio 2026

p. Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 27 maggio 2026

p. Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)